



Paola Licci

La disciplina transitoria del termine lungo semestrale per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione.

Proposta revocazione per errore di fatto avverso una sentenza della Suprema Corte del 5 luglio 2016 che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, il consigliere relatore prospetta di dichiarare il ricorso inammissibile perché tardivamente notificato, ovvero oltre il termine semestrale stabilito dall'art. 391 *bis* c.p.c. modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (nel caso di specie, il ricorso era stato proposto il 20 luglio 2017).

Il ricorrente, posto che la sentenza era stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della riforma dei termini per la proposizione della revocazione *ex art. 391 bis* c.p.c., aveva fatto affidamento sul termine lungo di un anno dalla pubblicazione della decisione, così come era precedentemente stabilito dalla norma codicistica. Tuttavia, il deposito del ricorso era avvenuto dopo l'entrata in vigore della novità normativa, sicché, stando alla lettera della disciplina transitoria, esso era inammissibile perché tardivo.

Sull'ambito applicativo della disciplina transitoria suddetta però, osserva la sesta sezione, non esistono soluzioni uniformi, di talché vi sono le condizioni per una rimessione alle sezioni unite della questione interpretativa.

Giova ricordare che la riforma del 2009 aveva dimezzato il termine lungo per impugnare *ex art. 327* c.p.c., norma riferibile anche alla revocazione ordinaria, lasciando però immutato il termine per la proposizione della revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, che restava fissato in un anno dalla pubblicazione della sentenza.

All'epoca della riforma, la giurisprudenza di legittimità concluse che il regime dell'art. 391 *bis* c.p.c. dovesse considerarsi speciale e che pertanto non potesse essere modificato dalla successiva disciplina generale del nuovo art. 327 c.p.c. (v. Cass., 31 marzo 2016, n. 6308. In dottrina, sul principio secondo cui *lex posterior generalis non derogat priori speciali*, v. A. Panzarola, *La impugnazione delle decisioni della Corte di cassazione*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2009, 1043 s.; *contra* L. Salvaneschi, *La riduzione del tempo del processo nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2009, 1574).

Solo con il d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 30 ottobre 2016, si è adeguato il termine lungo dell'art. 391 *bis* c.p.c. a quello dell'art. 327 c.p.c. con la previsione che il termine per proporre l'impugnazione sia di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

La particolarità della riforma del 2016 risiede però nel regime transitorio stabilito con riferimento al nuovo termine lungo per la proposizione della revocazione avverso le decisioni della Suprema Corte. Ed invero, ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 2, d.l. 168/2016, il termine semestrale si applica "ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Il regime intertemporale non è quindi legato, come accade solitamente per le riforme che riguardano le modalità di proposizione del ricorso e le sue condizioni di ammissibilità, alla data di pubblicazione della sentenza ma a quella del deposito del ricorso.



Così facendo, in riferimento ad una sentenza già pubblicata alla data di entrata in vigore della riforma (30 ottobre 2016) e per la quale pendono ancora i termini per impugnare, il termine si trasformerebbe *in itinere* da annuale in semestrale, con il conseguente rischio per il ricorrente di perdere il potere di impugnare per effetto della trasformazione del termine, finanche dopo aver notificato il ricorso (sul punto v. le osservazioni di F. Cossignani, *La riforma del giudizio civile in cassazione- l'art. 391 bis c.p.c. di riforma in riforma*, in *Giur. It.*, 2018, 3, 772).

La norma transitoria infatti non si lega neppure alla data di notifica del ricorso bensì a quella del suo deposito, con l'effetto di rendere inammissibile un ricorso tempestivamente notificato (prima del 30 ottobre 2016) e depositato immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

Stante quindi il tenore letterale della disciplina transitoria, occorre offrirne una interpretazione che la renda quanto più conforme possibile al dettato costituzionale e che non comporti un inutile sacrificio del potere di impugnare delle parti.

Sul punto, le valutazioni della Corte non sono risultate univoche: da una parte (Cass. 28 marzo 2018, n. 13358) si è ritenuto che il nuovo termine lungo dimezzato sia destinato a trovare applicazione in relazione a tutti i ricorsi depositati in data successiva all'entrata in vigore della novella, ancorché l'impugnazione concerna provvedimenti pubblicati in data anteriore e ricorsi notificati prima del 30 ottobre 2016; dall'altra (Cass. 29 agosto 2018, n. 21280), si è sostenuto che la riduzione del termine per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, si applichi solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 delle preleggi.

Secondo quest'ultima impostazione, l'art. 1 *bis* comma 2 d.l. 168/2016 non costituisce disciplina transitoria per la variazione dei termini per proporre l'impugnazione, dovendosi invece riferire solo alle norme dettate per la trattazione dei ricorsi (vd. art. 375 c.p.c.)

Tale interpretazione sarebbe non solo più conforme all'art. 24 cost. ma sarebbe anche più coerente con la disciplina intertemporale già applicata in relazione alle modifiche del termine lungo per la proposizione delle impugnazioni ai sensi dell'art. 327 c.p.c. In tal caso, l'art. 58 della l. 18 giugno 2009, n. 69 stabilì che la regola che riduce il termine per la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e della revocazione ordinaria a sei mesi si applicasse ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Tenuto però conto del contrasto giurisprudenziale sviluppatosi sulla questione interpretativa, *di carattere processuale, trasversale a tutte le sezioni e che si palesa anche come questione di massima importanza, attesa la ricorrenza del problema*, la Corte ritiene che si imponga la necessità di offrire una soluzione uniforme in grado di garantire certezza agli operatori in ordine al termine per impugnare e che pertanto sussistano le condizioni, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2 per la pronuncia sulla questione delle Sezioni Unite.